

è divenuto un prezzo puramente simbolico, che serve a dar veste onerosa a un contratto in realtà gratuito: oggetti d'uso o d'ornamento, anelli, guanti, berretti, stoffe. Conseguenza della donazione germanica si è che essa fa sorgere un rapporto di quasi dipendenza del donatario verso il donante; rapporto che si esplica sotto vari aspetti giuridici.

Queste forme della donazione accoglie il diritto italiano dell'alto medio evo, favorito anche dalle tendenze volgari e dall'impoverimento delle condizioni economiche, a cui repugnava il concetto di una gratuita prestazione. Caduta la consuetudine della insinuazione degli atti, per il venir meno delle curie, si continuò invece ad adoperare le vecchie forme dei contratti antegiustiniani; anzi, nella pratica, si usò di compiere e stipulare la donazione con l'intervento di un *meritum* (1), rappresentato da un oggetto remuneratorio, in fondo non diverso dal launegildo longobardo. Allora si presenta perfetto il tipo della donazione medievale, per cui alla fermezza del negozio si richiede dal donatario la controprestazione di una cosa materiale, più o meno simbolica, che ha la funzione di un *essentiale negotii*. E già l'Editto di Rotari aveva dato azione al donante o agli eredi per ottenere l'equivalente negli atti di donazione, dove il launegildo non fosse intervenuto; ma Liutprando dichiarò addirittura nulle le donazioni contratte senza il launegildo (2), riaffermando così quel carattere commutativo del negozio, per cui la donazione diventava irrevocabile e addossava al donante anche l'obbligo di rispondere per l'evizione. Solo le donazioni a scopo pio furono esonerate dal debito della prestazione del launegildo, ma in tal caso si reputava che la salute dell'anima e le sacre funzioni ad

---

(1) Cfr. *Edictum Theod.*, c. 64.

(2) *Rot.*, c. 175; *Liut.*, c. 72.